

COMMITTENTE



SCARAMUZZA FABRIZIO SRL
Stadio San Giuseppe, 24/A • 43039 Subbiondo (PR)
tel. 0524.53.35.54 • fax 0524.52.74.38
www.scaramuzzasrl.it • info@scaramuzzasrl.it
Cap. Soc. € 1.000.000,00 Int. Vers. • R.E.A. PR 177949
P.IVA, Cod. Fisc., Iscr. Reg. Imprese PR: 01779250347

**SCARAMUZZA FABRIZIO S.r.l.**

UBICAZIONE

Provincia di Parma

Comune di Fontevivo

OGGETTO

Nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Castelguelfo

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)

FASE

Autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**Geom. VALERIO CARAFFINI**

Via Garibaldi, 17 - 43017 San Secondo (PR) Tel. 0521872269
fax 0521371568 Mail: valeriocaraffini@gmail.com

PROGETTISTA:

geom. Valerio Caraffini

COLLABORATORI:

arch. Pierfrancesco Rainieri

Rifiuti & Ambiente s.r.l.**Consulenza in materia di gestione rifiuti**

Via G. Zanardelli, 9 43126 - Parma Tel. 0521.941189
Tel. 0521.944379 Mail: info@rifiuti-ambiente.it

PROGETTISTI:

Angelo Corradi, dott.ssa Sara Landi

**AMBITER s.r.l.**
società di ingegneria ambientale

Via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

PROGETTISTI:

dott. Giorgio Neri, Ing. Michele Neri

COLLABORATORI:dott. Davide Gerevini,
dott.ssa Benedetta Rebecchi

ing. Lorenzo Bernini (I.S.I. Ingegneria e Ambiente)

arch. Guido Bonatti



ELABORATO

DESCRIZIONE

TIPO

E.2**Quadro di riferimento
programmatico**

SCALA

REVISIONE

01/2023

f_emiro.Giunta - Prot. 03/03/2023.0205547.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da SCARAMUZZA MARTIA, NERI GIORGIO

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. PIANI GENERALI	4
2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	4
2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	9
2.2.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)	9
2.2.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	14
3. PIANI DI SETTORE	19
3.1 PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)	19
3.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)	24
3.3 PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI (PPGR)	29
3.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)	30
3.5 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC).....	32
4. VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	37
4.1 AREE NATURALI PROTETTE	37
4.2 RETE NATURA 2000	37
5. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI.....	39
5.1 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI	39
5.2 VINCOLI ARCHEOLOGICI	41
6. VALUTAZIONE SINTETICA DELLA COERENZA DELL'IMPIANTO DI PROGETTO CON I VINCOLI, GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E CON ALTRI PIANI CHE INTERESSANO L'AREA DI INTERVENTO.....	42
6.1 SINTESI DELLA VALUTAZIONE	42

ELENCO TAVOLE FUORI TESTO:

- Tavola 2.1.1 – PTCP: stralcio *Tav. C.1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale”*;
- Tavola 2.1.2 – PTCP: stralcio *Tav. 6 dell’Allegato 4 “Approfondimenti sulla tutela delle acque” del PTCP “Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in c.i.s., delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate da pubblica depurazione”*;
- Tavola 2.1.3 – PTCP: stralcio *Tav. 15 dell’Allegato 4 “Approfondimenti sulla tutela delle acque” del PTCP “Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali”*;
- Tavola 2.2.1 – Stralcio PSC 1 del comune di Fontevivo;
- Tavola 2.2.2 – Stralcio PSC 2 del comune di Fontevivo;
- Tavola 2.2.3 – Stralcio PSC 3 del comune di Fontevivo;
- Tavola 2.2.4 – Stralcio RUE 13 - Castelguelfo del comune di Fontevivo.

1. INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico è verificata la conformità del progetto di Nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi prevalentemente inerti in loc. Castelguelfo (Comune di Fontevivo - PR) ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con le indicazioni in materia territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione vigenti.

In particolare, sono stati considerati i seguenti piani territoriali urbanistici, piani sovraordinati e piani di settore:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Strutturale Comunale (PSC);
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR);
- Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR);
- Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC);

oltre ad essere stata condotta l'analisi di altri vincoli di tutela naturalistica e paesaggistica eventualmente insistenti sull'area di intervento.

L'analisi delle indicazioni in materia territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione vigenti è stata condotta in riferimento all'area di progetto e alle attività di gestione rifiuti che in essa si prevedono di svolgere.

Le prescrizioni e/o indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione, analizzate nella presente relazione, sono state valutate in modo da verificare la rispondenza alle stesse da parte del progetto considerato.

Infine, in chiusura del presente elaborato è fornito un giudizio sintetico di conformità di quanto oggetto del presente studio con le indicazioni contenute nei piani e nelle previsioni elencati precedentemente.

2. PIANI GENERALI

2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma è stato originariamente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25/07/2003; successivamente è stato oggetto di diverse varianti.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP (ai sensi dell'art.9 della L.R. 20/2000 e s.m.i.) costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area di progetto del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi interessa nello specifico zone normate da alcuni articoli del PTCP vigente, esaminati nei paragrafi successivi.

Art.12 bis - Corsi d'acqua meritevoli di tutela, Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

L'area di progetto è attraversata nella sua porzione centrale in direzione nord-sud dal Cavo Gaiffa, individuato dal PTCP come "Corso d'acqua meritevole di tutela" (Tavola fuori testo 2.1.1).

I corsi d'acqua meritevoli di tutela, individuati nella Tavola C1 ed elencati nell'Allegato 5 alle NTA, sono regolamentati dall'art.12 bis relativo alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", in cui si specifica che i contenuti dell'articolo 12 bis stesso si applicano anche ai *tratti non arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela [...] relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale* e ai *tratti arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela [...] relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine*.

Le zone normate dal presente articolo sono individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000 e s.m.i. In corrispondenza di tali zone, *non sono previste disposizioni di tutela idraulica* (comma 1).

Ai fini della regolamentazione di tali aree, il comma 2 richiama diversi commi dell'art.12 e, in particolare, il comma 7 che specifica che *non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi: [...] le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444*".

L'area di progetto in cui sono previste le attività di gestione rifiuti, pertanto, come ulteriormente confermato dal PSC (alla cui trattazione si rimanda per ulteriori approfondimenti), non è soggetta alle disposizioni previste per le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Per quanto riguarda il previsto tominamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico, si evidenzia che il comma 23, lettera f, dell'art.12, puntualmente richiamato dall'art.12-bis, prevede che *nelle aree di cui al presente articolo, [...] sono comunque consentiti: [...] la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni,*

di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Si evidenzia, inoltre, che il progetto prevede specifiche misure di compensazione.

Art. 23 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

L'area di progetto rientra interamente nelle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei".

Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, sono ricomprese nel perimetro definito nelle Tavole C.1 del PTCP. In tali aree *valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 alle NTA del PTCP*, a loro volta riferite alla cartografia tematica facente parte dello stesso allegato (Tavola degli *"Indirizzi per la tutela delle acque"*, scala 1:100.000, comma 1).

L'allegato 4 al PTCP, nella carta 6 "Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione" individua le classi di vulnerabilità degli acquiferi; l'area di progetto ricade completamente in *"Aree vulnerabili a sensibilità attenuata"* (Tavola fuori testo 2.1.2).

In funzione del grado di vulnerabilità del territorio preso ad esame, l'Allegato 4 alle norme tecniche del PTCP disciplina gli usi del suolo all'interno delle zonizzazioni individuate. Con riferimento alla tematica della gestione dei rifiuti, nelle aree vulnerabili a sensibilità attenuata le Norme dell'Allegato 4 forniscono indicazioni unicamente per la gestione di rifiuti pericolosi; il progetto in esame prevede unicamente la gestione di rifiuti non pericolosi.

La Tavola 15 dell'Allegato 4 *"Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali"* individua l'area del nuovo impianto come *"Zona di protezione del settore B"* (Tavola fuori testo 2.1.3).

L'art.23 e le Norme dell'Allegato 4 in corrispondenza delle Zone di protezione del settore B non forniscono particolari indicazioni per le attività di gestione rifiuti; inoltre, si evidenzia che l'area di progetto è inclusa nel Territorio urbanizzato individuato dal PSC del Comune di Fontevivo e che l'intervento di progetto sostanzialmente non prevede la necessità di nuove edificazioni, con la sola pavimentazione delle aree esterne, con la realizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne di messa in riserva e recupero dei rifiuti, con il completamento delle recinzioni e il montaggio dei macchinari per il recupero rifiuti.

Art. 28 – Unità di Paesaggio

L'area di progetto ricade interamente nell'unità di paesaggio n. 5 *"Alta Pianura di Fidenza"*.

Le caratteristiche principali dell'unità di paesaggio interessata dal progetto sono descritte nell'Allegato 2 del PTCP; gli elementi fisici, biologici ed antropici individuati sono stati riportati nel Quadro di Riferimento Ambientale del presente documento, in riferimento alla componente ambientale "Paesaggio e patrimonio storico-culturale", a cui si rimanda per ulteriori necessità di approfondimento.

In questa sede si elencano gli indirizzi di tutela previsti dal PTCP per l'unità di paesaggio considerata:

1. *Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.*

2. *Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione ambientale.*
3. *Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perfluviali ed i rilievi.*
4. *Potenziamento della presenza antropica, tramite incentivazioni produttive e/o sgravi fiscali a favore delle attività artigianali ed agronomiche esistenti e prospettabili.*
5. *Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall'All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo-morfologici e architettonico-costruttivi.*

L'art. 28 sottolinea che *le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione comunali e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.*

Il progetto del nuovo impianto di recupero rifiuti si insedia in un'area già urbanizzata, destinata ad attività produttive e in passato impiegata per la realizzazione di prefabbricati in cemento, sostanzialmente senza la necessità di prevedere nuove edificazioni, ma con interventi limitati al montaggio degli impianti di lavorazione dei rifiuti, alla pavimentazione delle aree esterne destinate alla gestione dei rifiuti e al completamento delle recinzioni; sono in ogni caso previste misure per il corretto inserimento paesaggistico dell'area.

Art. 29-bis - La rete ecologica della pianura parmense

La Tavola C5B1 "La rete ecologica della pianura parmense" del PTCP individua il Cavo Gaiffa, che attraversa l'area di progetto in direzione nord-sud, come "Corridoio ecologico secondario". In tale tratto il progetto non prevede particolari interventi, mentre è previsto, per ragioni idrauliche, il tomlinamento della porzione del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud).

Premesso che in corrispondenza dell'area di progetto di gestione rifiuti il corso d'acqua risulta intubato, il PTCP specifica che *verrà definita, in accordo con gli enti idraulici preposti, una regolamentazione di dettaglio, ai fini di evitare la copertura o il tomlinamento dei canali, [...] fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela della pubblica incolumità e relativamente alla periodicità delle operazioni di sfalcio e spurgo.*

Il progetto, inoltre, in relazione al nuovo tratto che sarà intubato prevede specifiche misure compensative.

Art. 37 - Rischi ambientali e principali interventi di difesa

La Tavola C4 del PTCP "Carta dei rischi ambientali e dei principali interventi di difesa" individua, coerentemente con le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), gli ambiti territoriali soggetti a rischio idrogeologico, rischio idraulico, rischio di inquinamento degli acquiferi principali, rischio sismico, rischio ambientale da attività antropiche.

Nel caso specifico, l'area di progetto ricade nel Comune di Fontevivo, dichiarato *ad elevato grado di crisi ambientale da attività antropiche*, ed in particolare si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4 del PTCP; in merito a questo

aspetto si rimanda alle valutazioni già effettuate con riferimento all'articolo 23 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei".

Si osserva, inoltre, che secondo le indicazioni della Tavola C4 il territorio comunale di Fontevivo è classificato come "Comune sismico zona 3".

Si evidenzia che il progetto sostanzialmente non prevede la realizzazione di nuove edificazioni, ma unicamente la pavimentazione delle aree esterne destinate alla gestione dei rifiuti, il montaggio dei macchinari che saranno impiegati per le attività di recupero rifiuti e il completamento delle recinzioni.

ALLEGATO 6 - Zone non idonee per la localizzazione di impianti di trattamento smaltimento rifiuti

Fatto salvo quanto espresso dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) (cfr. paragrafo § 3.2), l'Allegato 6 delle NTA del PTCP individua le zone della Provincia *non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi*.

Nell'Allegato sono considerati i vincoli che, sulla base degli indirizzi regionali (delibera di Giunta Regionale n.1620/2001) e delle scelte contenute nel PTCP, condizionano la localizzazione degli impianti; sulla base di questi sono state mappate, a livello indicativo, le aree nelle quali si esclude la possibilità di localizzare qualsiasi tipo di impianto di trattamento e/o smaltimento rifiuti e le aree in cui l'eventuale collocazione di tali impianti è sottoposta a particolari condizioni da accertare secondo le discipline definite dagli enti competenti.

AREE IN CUI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI È ESCLUSA

- *Aree di pertinenza dei corpi idrici ex art.41 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.115 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (per una fascia di almeno 10 metri dalle relative sponde);*
- *Aree di salvaguardia delle risorse idriche ex art.21 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.94 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (zone di tutela assoluta e di rispetto).*

Le aree in cui sono localizzate le attività di recupero (R5) dei rifiuti gestiti non interessano tali elementi.

AREE IN CUI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI È SOTTOPOSTA A PARTICOLARI CONDIZIONI DA ACCERTARE SECONDO LE DISCIPLINE DEFINITE DAGLI ENTI COMPETENTI

- *Beni culturali e Beni paesaggistici e ambientali di cui al D.Lgs. 490/99 (attualmente D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.) Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali (Titolo I e Titolo II);*
- *Centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. 20/2000;*
- *Ambiti urbani consolidati di cui all'art. A-10 della L.R. 20/2000;*
- *Ambiti da riqualificare art. A-11 della L.R. 20/2000;*
- *Ambiti per i nuovi insediamenti art. A-12 della L.R. 20/2000;*
- *Fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti;*

- *Ambiti interessati da misure limitative di uso del suolo introdotte da Norme in materia di protezione civile (es. misure urgenti per riparare danni dovuti ad eventi meteorologici eccezionali);*
- *Aree di salvaguardia delle risorse idriche ex art.21 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.94 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (zone di protezione).*

L'area di progetto interessa zone soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con particolare riferimento alle fasce di rispetto di 150 metri di corsi d'acqua pubblici (Cavo Gaiffa), come meglio specificato nel paragrafo § 5.1. Si è, pertanto, provveduto alla redazione di specifica Relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica.

Inoltre, la porzione settentrionale dell'area di progetto, prospiciente la ferrovia, è interessata dalla relativa fascia di rispetto, all'interno della quale, comunque, non sono svolte le attività di recupero R5 di rifiuti; è comunque richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I. per la porzione di fascia di rispetto compresa tra 20 m e 30 m dal più vicino binario ferroviario in cui sono previsti interventi di impermeabilizzazione di aree, la realizzazione di reti fognarie e la realizzazione di setti per la delimitazione di alcune baie di messa in riserva rifiuti, oltre alla messa in riserva di rifiuti in cumulo e allo stoccaggio di materiali in cumulo derivanti dalle operazioni di recupero. Lungo il margine meridionale dell'area di progetto e nella sua porzione occidentale è presente un elettrodotto MT interrato, in prossimità del quale, comunque, non sono svolte le attività di recupero R5 di rifiuti.

Infine, l'area di progetto interessa le *Aree di salvaguardia delle risorse idriche ex art.21 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (zone di protezione)*; si rimanda a quanto riportato in riferimento all'art. 23 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", in particolare alle tav. 6 e 15 dell'Allegato 4 delle NTA del PTCP.

2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

La strumentazione urbanistica del Comune di Fontevivo è composta dal Piano Strutturale Comunale (PSC), dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e dal Piano Operativo Comunale (POC).

Il PSC del Comune di Fontevivo è stato approvato con deliberazione di C.C. n.56 del 20/12/2012, con la stessa delibera è stato approvato anche il RUE.

Successivamente, in data 05/02/2018, con deliberazione di C.C. n.4 è stato approvato l'adeguamento ed integrazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) all'atto di coordinamento tecnico ai sensi degli artt. 2-bis e 12 della L.R. n.15/2013 e s.m.i. e della DGR n.922 del 28/06/2017, nonché all'art.4 del DPR 380/2001 e s.m.i.. Il Piano è stato oggetto successivamente di più varianti puntuali; il RUE attualmente vigente è quello della Variante n.10, approvata con deliberazione di C.C. n.50 del 22/11/2021.

Con deliberazione di C.C. n.31 del 26/7/2017, infine, è stato approvato il Piano operativo comunale (POC) del Comune di Fontevivo successivamente oggetto di alcune varianti; tale Piano, comunque, non verrà discusso nel presente documento in quanto l'area di progetto del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi non è ricompresa negli ambiti di intervento di competenza di tale strumento urbanistico.

Si riportano, nei paragrafi a seguire, gli articoli di specifico interesse suddivisi per strumento urbanistico.

2.2.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)

Il Piano Strutturale Comunale (PSC), nella Tavola denominata PSC1 "Classificazione del territorio comunale", identifica l'area di progetto all'interno del "Territorio urbanizzato" (art.15) (Tavola fuori testo 2.2.1).

Il PSC nella Tavola denominata PSC2 "Progetto del territorio comunale" (Tavola fuori testo 2.2.2) ricomprende l'area di progetto all'interno degli "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale" (art.23). L'area, inoltre, risulta interessata dal "Sistema delle infrastrutture per la mobilità" (art.40), con specifico riferimento alla fascia di rispetto ferroviaria lungo il margine settentrionale dell'area stessa, e dal Cavo Gaiffa, indicato come "Elemento lineare della rete ecologica esistente" che, pur essendo intubato all'interno dell'area di progetto, la attraversa in direzione nord-sud (art.73).

Infine, la Tavola denominata PSC3 "Carta delle tutele ambientali, storico culturali e dei vincoli sovraordinati" mette in evidenza le tutele e i vincoli insistenti sull'area di progetto (Tavola fuori testo 2.2.3):

- "Corso d'acqua meritevole di tutela" (art.55), corrispondente al Cavo Gaiffa che attraversa l'area in direzione nord-sud e all'interno della stessa risulta intubato;
- "Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici – 150 m" (art.62), che interessano la porzione orientale dell'area di progetto;
- "Zone di protezione – Settore B" (art.59), che interessano interamente l'area di progetto;
- "Viabilità esistente" (art.40), lungo parte del margine meridionale dell'area di progetto;

- “Fascia di rispetto ferroviario” (DPR 753/80, art.49 e art.40 PSC), che interessa la porzione settentrionale dell'area di progetto; è richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I.; gli interventi previsti, comunque, interessano unicamente la porzione di fascia di rispetto compresa tra 20 m e 30 m dal più vicino binario ferroviario;
- “Elettrodotto/Fascia di rispetto elettrodotto” (art.46), che interessa l'area di progetto lungo il suo margine meridionale e nella sua porzione occidentale.

Art. 15 - Generalità

L'area di progetto è interamente inclusa nel Territorio urbanizzato, *costituito dalle aree poste all'interno del perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi.*

Il PSC individua inoltre, all'interno di questa classificazione, i sistemi insediativi e i diversi ambiti territoriali in cui queste macrozone si articolano, definendo per ognuno le politiche e le funzioni urbanistiche, nonché gli obiettivi funzionali, ambientali e morfologici e i principali requisiti prestazionali.

Art. 23 - Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale

L'area di progetto è interamente inclusa in *ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale* per i quali il PSC conferma la destinazione d'uso esistente demandando al RUE la determinazione dei limiti e delle condizioni di trasformazione edilizia ivi compreso il cambio di destinazione d'uso.

Il PSC, inoltre, specifica che *gli interventi edilizi negli ambiti per attività produttive di rilievo comunale, si attuano per intervento edilizio diretto, secondo le categorie edilizie e funzionali e i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal RUE.*

Art. 40 - Infrastrutture per la mobilità

L'area di progetto, lungo il margine settentrionale, è interessata dalla presenza di infrastrutture per la mobilità (in particolare dalla fascia di rispetto ferroviaria), *ovvero dalla rete d'impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.*

Il PSC specifica che:

- *le fasce di rispetto ferroviario sono funzionali: alla protezione ed all'esercizio del servizio ferroviario, alla tutela nei riguardi dell'edificazione e viceversa, alla realizzazione di nuove linee, ovvero al potenziamento delle tratte esistenti, alla realizzazione dei tronchetti e delle aree di interscambio modale e relativa sosta dei convogli, nonché all'insediamento delle attrezzature e delle opere edilizie ed impiantistiche connesse e correlate al servizio ed all'esercizio.*

Inoltre, il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, può dettare disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili.

In particolare, le fasce di rispetto ferroviario sono individuate nella cartografia del PSC come limite d'inedificabilità totale o parziale, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia. Al limite di inedificabilità è possibile

applicare il regime di deroga, qualora si verifichino le condizioni di legge e secondo le disposizioni normative vigenti. In ogni caso è fatta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori per le destinazioni di ambito o sub-ambito corrispondenti.

Per gli edifici compresi totalmente o parzialmente nell'ambito di queste fasce sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie lorda utile o di volume utile. L'intervento di ristrutturazione edilizia con incremento di superficie lorda utile, di volume utile o di carico urbanistico sarà regolato dal RUE.

Nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio ricadente nella fascia di rispetto, la nuova costruzione dovrà avvenire al di fuori della fascia di rispetto.

Sono, inoltre, ammesse canalizzazioni d'infrastrutture tecnologiche, reti di bonifica e irrigazione a pelo libero o in tubazione, impianti di sollevamento e opere di captazione delle acque e ogni altra attrezzatura a servizio della viabilità.

Nei casi in cui le norme del RUE consentano ampliamenti di edifici compresi totalmente o parzialmente all'interno delle fasce di rispetto stradale e ferroviaria, questi potranno essere realizzati esclusivamente nella parte opposta rispetto al fronte-strada, ovvero fronte-ferrovia, nel rispetto altresì delle eventuali previsioni di ampliamento e/o potenziamento delle medesime infrastrutture.

Si evidenzia che le aree in cui sono previste le attività di recupero R5 dei rifiuti sono esterne alla fascia di rispetto ferroviaria; è comunque richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I. per la porzione di fascia di rispetto compresa tra 20 m e 30 m dal più vicino binario ferroviario in cui sono previsti interventi di impermeabilizzazione di aree, la realizzazione di reti fognarie e la realizzazione di setti per la delimitazione di alcune baie di messa in riserva rifiuti, oltre alla messa in riserva di rifiuti in cumulo e allo stoccaggio di materiali in cumulo derivanti dalle operazioni di recupero.

Art. 46 - Elettrodotti, metanodotti e relative fasce di rispetto

Lungo il margine meridionale dell'area di progetto e nella sua porzione occidentale è presente un elettrodotto MT interrato; il PSC specifica che *le corrispondenti fasce di rispetto sono calcolate ai sensi della Delibera di G.R. 197/2001, in attesa del calcolo di tali fasce da parte degli enti gestori o proprietari ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", ed hanno valore puramente indicativo.*

Il RUE definisce gli interventi edilizi ammessi in detta fascia d'attenzione.

Si evidenzia, comunque, che tale elettrodotto MT è interrato, si sviluppa lungo il margine meridionale dell'area di progetto e interessa la zona di piazzale ad ovest dell'edificio esistente. Inoltre, si evidenzia che tali linee, e le relative fasce di rispetto, interessano sostanzialmente piazzali in cui la presenza di persone potrà essere solo occasionale e comunque sicuramente inferiore a 4 ore giornaliere.

Lo strumento urbanistico, inoltre, identifica una cabina di trasformazione elettrica lungo il lato ovest del capannone esistente, che tuttavia risulta dismessa.

Art. 55 - Corsi d'acqua meritevoli di tutela, Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Il PSC, in conformità con l'art. 12bis delle Norme tecniche del PTCP, individua le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. Per esse valgono le previsioni del suddetto articolo [...] che sono integralmente riportate nelle NTA del PSC.

Come riportato in commento al PTCP, si evidenzia che le disposizioni per le Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua non risultano applicabili all'area di progetto di gestione rifiuti, come confermato anche dalla Tavola PSC 3 nella quale la Zona di tutela è interrotta in corrispondenza dell'area stessa.

Per ulteriori dettagli in relazione al previsto tombinamento del tratto di Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) si rimanda a quanto commentato in relazione all'art.12 bis delle NTA del PTCP nel precedente capitolo.

Art. 59 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

L'intera area di progetto è interessata da Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuate dal PSC in conformità con l'art. 23 delle Norme tecniche del PTCP. Per esse valgono le previsioni del suddetto articolo [...].

Si rimanda integralmente a quanto commentato in relazione all'art.23 delle NTA del PTCP nel precedente capitolo.

Art. 62 - Aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

La porzione orientale dell'area di progetto è interessata dalla presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del comma 1, lettera c, dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. ("i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna") con riferimento al Cavo Gaiffa che attraversa l'area stessa in direzione nord-sud, pur essendo, in sua corrispondenza, intubato.

Il PSC specifica che *in tali zone, oltre ai contenuti normativi previsti per gli ambiti territoriali omogenei, sono vigenti le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, si riportano le seguenti norme: "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi in tali zone non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione, o agli enti delegati, i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione". "Non è richiesta l'autorizzazione suddetta:*

- a) *per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;*
- b) *per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio".*

Il presente progetto è accompagnato da specifica Relazione paesaggistica per la richiesta di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

Art. 66 - Aree di potenzialità archeologica

L'area di progetto, sebbene già edificata, è individuata dalla "Carta dei siti noti di interesse archeologico e dell'impatto archeologico" del PSC del Comune di Fontevivo con "Grado di impatto archeologico alto", sebbene in sua corrispondenza non siano segnalati rinvenimenti.

Il PSC prevede che *fino alla data di entrata in vigore dei piani o progetti* [di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi], *nelle aree di potenzialità archeologica, oltre alle attività di trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:*

- a) *l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente Piano ovvero in conformità alle previsioni dell'art. 11 del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Parma e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;*
- b) *gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.*

A tal proposito, si evidenzia che il RUE disciplina in modo specifico gli interventi ammessi all'interno dell'area di progetto classificandola come "Sub-ambiti delle attività industriali" e che l'area è stata comunque interessata da attività industriali pregresse, con la presenza di una palazzina uffici, un capannone e i relativi piazzali esterni.

Art. 72 - Elementi della rete ecologica comunale e Art. 73 - Elementi lineari della rete ecologica comunale

Il Cavo Gaiffa, che attraversa l'area di progetto in direzione nord-sud nella sua porzione mediana, è individuato dal PSC come elemento lineare della rete ecologica comunale, sebbene in corrispondenza dell'area stessa risulti intubato.

Il PSC prevede che *gli elementi lineari della rete ecologica in corrispondenza dei corsi d'acqua hanno larghezza minima di 10 metri estesa su ogni lato del corso d'acqua* e che *per gli elementi lineari della rete ecologica esistenti e in progetto, quando realizzati, si applica la normativa degli Ambiti rurali di valore naturale e ambientale con le seguenti ulteriori specificazioni:*

- a) *sono vietate nuove costruzioni di edifici per una distanza di 10 metri dal limite dell'alveo dei corsi d'acqua e delle strutture territoriali in corrispondenza dei quali sono localizzati;*
- b) *è individuata un'area di rispetto assoluto per una distanza di 5 metri dal limite dell'alveo dei corsi d'acqua e delle strutture territoriali in corrispondenza dei quali sono localizzati.*

Considerando che il tratto in questione del Cavo Gaiffa interno all'area di progetto di gestione rifiuti risulta essere intubato e che l'intera area è individuata dal PSC come "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale" e già attualmente occupata da un insediamento produttivo attualmente non attivo e dai relativi piazzali, si ritiene che le prescrizioni normative sopra riportate non siano applicabili.

Per quanto riguarda il previsto tombinamento del tratto di Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico, si evidenzia che l'art.72 specifica che *la pianificazione comunale promuove il miglioramento funzionale della rete ecologica: [...] vietando, lungo il reticolo idrografico secondario, qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d'acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire la connettività ecologica*. A tal proposito, si evidenzia inoltre che il progetto prevede specifiche misure di compensazione.

2.2.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente individua l'area di progetto come "Territorio urbano consolidato" e "Sub-ambiti delle attività industriali" (Tavola fuori testo 2.2.4). Inoltre, come già evidenziato nella tavola del PSC3 l'area è interessata da alcuni elementi di tutela e vincoli sovraordinati ai quali il RUE si deve attenere (e per la cui trattazione si rimanda anche a quanto espresso in relazione al PSC):

- "Viabilità" (art.201 - 204), che si sviluppa lungo parte del margine meridionale dell'area di progetto;
- "Ferrovie e Fascia di rispetto ferroviaria" (art.205) lungo il margine settentrionale dell'area di progetto; è richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I.;
- "Elettrodotti e Fascia di rispetto degli elettrodotti" (art.214), che interessa marginalmente l'area di progetto lungo il suo confine meridionale e nella sua porzione occidentale;
- "Corsi d'acqua meritevoli di tutela" (art.265), localmente rappresentati dal Cavo Gaiffa che attraversa in direzione nord-sud l'area di progetto nella sua porzione centrale;
- "Fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici – 150 m" (D.Lgs 42/2004 art.142 e art.269 PSC), che interessa la porzione orientale dell'area di progetto;
- "Elementi lineari della rete ecologica esistenti" (art.230), localmente rappresentati dal Cavo Gaiffa che attraversa in direzione nord-sud l'area di progetto nella sua porzione centrale.

Art. 180 - Sub-ambiti delle attività industriali (SAI)

Come anticipato l'area di progetto rientra nel Territorio urbano consolidato e, in particolare, in Sub-ambiti delle attività industriali esistenti che *comprendono parti del territorio urbanizzato con presenza di attività produttive classificate industriali, caratterizzate generalmente dalla presenza di singoli insediamenti di rilevanti dimensioni. Per industriali si intendono quelle attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo (rispetto al quale si*

distingue dall'artigianato) e che esercitano un'attività di trasformazione delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.

Per tali aree il RUE definisce: gli usi ammessi, i parametri edilizi di riferimento e gli interventi edilizi ammessi, come sintetizzati di seguito, specificando che *l'alloggio consentito è considerato come servizio di sorveglianza e, quindi, come superficie della funzione produttiva ai fini del calcolo del contributo del costo di costruzione.*

Sebbene l'intervento di progetto non paia essere in contrasto con la destinazione prevista, al fine di esplicitarne univocamente la compatibilità la presente procedura di PAUR costituisce, ai sensi dell'art.208, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.21 della LR n.4/2018 e s.m.i., Variante allo strumento urbanistico provvedendo all'introduzione, nella sola area in oggetto, della possibilità di insediare impianti o attività di recupero rifiuti. A tal fine, in Allegato 1 al presente SIA è riportato lo specifico elaborato in cui sono presentati i contenuti della Variante urbanistica (di tipo normativo e cartografico), ai cui si rimanda per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento.

2. Usi ammessi	
senza limitazioni	UP1 Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP5, UP6) UP3 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero UP6 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
regolati	UA1 Residenza nella misura di 1 alloggio di SLU max = 150 mq per il proprietario dell'attività o per l'addetto alla vigilanza e nel rispetto delle seguenti caratteristiche e condizioni: <ul style="list-style-type: none"> a) la superficie lorda destinata ad uso abitativo non potrà superare il 25% della superficie lorda totale effettivamente realizzata; b) le unità abitative fino a mq 70 sono considerate come servizi di sorveglianza e, quindi, come superfici produttive ai fini degli oneri di concessione; c) le unità abitative superiori a mq 70 sono considerate, sempre ai fini degli oneri di concessione, per intero come destinazioni residenziali.
3. Parametri edilizi e urbanistici	
	UF = 0,60 m ² /m ² Hm = 12,50 m (per gli edifici che ospitano attrezzature tecnologiche Hm non è fissata e deve essere determinata in relazione al ciclo produttivo dell'attività insediata e/o in relazioni ad attività particolari che richiedono altezze interne specifiche per la movimentazione merci) DC = 5 m
	DE = 10 m Ivi = 0,5 m/m SQ = 55% IP = 20% AC = 10%
4. Interventi edilizi ammessi	Tutti

Art. 201 - Strade pubbliche esistenti esterne al territorio urbanizzato, Art.204 - Strade esistenti nel territorio urbanizzato

Lungo parte del margine meridionale dell'area di progetto è presente Strada Torchio, viabilità di accesso, attraverso Strada Rochi, all'area di progetto.

Il RUE prevede che *il PSC nelle tavole di progetto individua le strade pubbliche esistenti esterne al territorio urbanizzato* (Strada Torchio nella porzione orientale) e che *le strade esistenti nel territorio urbanizzato sono individuate nelle tavole del RUE* (Strada Torchio nella porzione occidentale e Strada Ronchi).

Al proposito, comunque, si specifica che gli interventi di progetto non generano modifiche alla strada di accesso esistente.

Art. 205 - Ferrovie e relative fasce di rispetto

La porzione settentrionale dell'area di progetto è interessata dalla presenza della fascia di rispetto ferroviaria (della linea storica MI-BO).

Il RUE specifica che le fasce di rispetto ferroviario sono funzionali: alla protezione ed all'esercizio del servizio ferroviario, alla tutela nei riguardi dell'edificazione e viceversa, alla realizzazione di nuove linee, ovvero al potenziamento delle tratte esistenti, alla realizzazione dei tronchetti e delle aree di interscambio modale e relativa sosta dei convogli, nonché all'insediamento delle attrezzature e delle opere edilizie ed impiantistiche connesse e correlate al servizio ed all'esercizio. Nelle fasce di rispetto ferroviario si applicano le norme di cui al D.P.R. 753/1980 ed al D.M. 03/08/1981 e ss. mm. e ii.. Le fasce di rispetto ferroviario sono individuate nella cartografia del PSC come limite d'inedificabilità totale o parziale, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia. Al limite di inedificabilità è possibile applicare il regime di deroga, qualora si verifichino le condizioni di legge e secondo le disposizioni normative vigenti. In ogni caso è fatta salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori per le destinazioni di ambito o sub-ambito corrispondenti.

Rimandando per ulteriori commenti a quanto espresso in relazione alla trattazione del medesimo vincolo nel PSC, si specifica che le aree in cui sono previste le attività di recupero R5 dei rifiuti sono esterne alla fascia di rispetto ferroviaria; è comunque richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I. per la porzione di fascia di rispetto compresa tra 20 m e 30 m dal più vicino binario ferroviario in cui sono previsti interventi di impermeabilizzazione di aree, la realizzazione di reti fognarie e la realizzazione di setti per la delimitazione di alcune baie di messa in riserva rifiuti, oltre alla messa in riserva di rifiuti in cumulo e allo stoccaggio di materiali in cumulo derivanti dalle operazioni di recupero.

Art. 214 - Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti

Lungo il margine meridionale dell'area di progetto e nella sua porzione occidentale è presente un elettrodotto MT interrato con la relativa fascia di rispetto.

Come riportato nel PSC, si specifica che *le corrispondenti fasce di rispetto sono calcolate ai sensi della Delibera di G.R. 197/2001, in attesa del calcolo di tali fasce da parte degli enti gestori o proprietari ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", ed hanno valore puramente indicativo. Il RUE riporta, per comodità di lettura, tale individuazione sulle proprie tavole di progetto.*

Il RUE specifica che *per ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che riguardino edifici compresi in tutto o in parte all'interno delle fasce di rispetto, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R. 30/2000 e s.m.i. relativa direttiva (delibera G.R. n. 197 del 20/02/2001), delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale. Tale documentazione è rappresentata dagli*

elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di queste, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.

Si evidenzia che tali linee, e le relative fasce di rispetto, interessano sostanzialmente piazzali in cui la presenza di persone potrà essere solo occasionale e comunque sicuramente inferiore a 4 ore giornaliere; il progetto risulta pertanto conforme al vincolo considerato.

Lo strumento urbanistico, inoltre, identifica una cabina di trasformazione elettrica lungo il lato ovest del capannone esistente, che tuttavia risulta dismessa.

Art. 230 - Elementi della rete ecologica esistenti e di progetto

Il Cavo Gaiffa, che attraversa in direzione nord-sud l'area di progetto nella sua porzione centrale, è individuato dal PSC e riportato dal RUE come Elemento della rete ecologica.

Considerando che il RUE recepisce quanto previsto dal PSC, si rimanda alla specifica trattazione svolta in relazione al PSC stesso.

Art. 265 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Il RUE specifica che *il PSC, in conformità con l'art. 12bis delle Norme tecniche del PTCP, individua le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. Per esse valgono le previsioni del suddetto articolo.*

Considerando che il RUE recepisce quanto previsto dal PSC, si rimanda alla specifica trattazione svolta in relazione al PSC stesso.

Art. 269 - Aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

La porzione orientale dell'area di progetto di gestione rifiuti è interessata dalla presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del comma 1, lettera c, dell'art.142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. ("i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna") con riferimento al Cavo Gaiffa che attraversa l'area stessa in direzione nord-sud, pur essendo in sua corrispondenza intubato.

Il RUE specifica che *il PSC, in conformità con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, individua i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.*

Considerando che il RUE si limita a richiamare l'elemento di vincolo individuato e regolamentato dal PSC, si rimanda alla specifica trattazione svolta in relazione al PSC stesso; si specifica comunque che il presente progetto è

accompagnato da specifica Relazione paesaggistica per la richiesta di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

3. PIANI DI SETTORE

3.1 PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n.2007/60/CE (c.d. *Direttiva Alluvioni*) del 23/10/2007 che intende istituire *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...] (articolo 1). La citata Direttiva è stata recepita in Italia con D.Lgs. n.49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.*

Dopo un lungo iter, i P.G.R.A. (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. Nello specifico il PGRA del Distretto Idrografico Padano è stato approvato in data 03/03/2016 con Deliberazione n.2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, all'art. 7 del D.Lgs. n.49/2010 nonché all'art. 4 del D.Lgs. n.219/2010.

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione. Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione; nello specifico, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs. n.152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA. I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22/12/2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n.23 del 29/01/2022.

L'area di studio è ricompresa nel Distretto Padano in cui ricadono le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento, nonché del “Programma di Misure” relativo alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi (ex art.7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (elaborate, approvate e pubblicate ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.49/2010) si è basata la diagnosi di criticità condotta nel P.G.R.A. che definisce, *“in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.*

Per il Piano in esame è stata, inoltre, verificata la coerenza con la previgente pianificazione di bacino del F. Po per l'assetto idrogeologico (PAI e PAI Delta). Verificato che il PGRA *“agisce in un’ottica di efficace coordinamento con il PAI e con la Pianificazione di emergenza della Protezione Civile”*, si è palesata la necessità di procedere ad un aggiornamento degli elaborati della vigente pianificazione del PAI e PAI Delta non risultando sovrapponibili le aree allagabili rispetto alle Mappe redatte ai sensi del D.Lgs. n.49/2010, oltre che mancanti quelle relative alle coste lacuali e marine e lungo i reticoli irrigui e di bonifica.

La mappatura delle aree inondabili discende dagli eventi di piena storici, dalle risultanze degli studi di settore più recenti e dalle conoscenze locali fornite dal Servizio Tecnico di Bacino e dall'AIPO.

Nello specifico, per l'area oggetto di studio, sono state consultate le Mappe relative al Reticolo Secondario di Pianura disponibili sul sito <https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/>. L'area in esame ricade interamente in area di pericolosità P3, alluvioni frequenti (Figura 3.1.1).

Si evidenzia che la revisione sessennale 2021-2027, già citata precedentemente, ricalca le mappature del PGRA vigente approvato nel 2016.




Figura 3.1.1 - Stralcio della mappa delle Aree di pericolosità idraulica in attuazione alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e al D.Lgs. 49/2010, in corrispondenza dell'area di studio (con retino rigato nero l'area di progetto, fuori scala).

Per quanto attiene al rischio alluvioni, le mappe di riferimento *“indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell’ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le quattro classi di rischio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 Settembre 1998 [...]”*; le mappe di rischio, in particolare, risultano dall'interpolazione delle mappe delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità indagati e gli elementi esposti

censiti e raggruppati in classi di danno potenziale omogenee. Le classi di rischio, individuate come da D.P.C.M. 29/09/1998, richiamato nel D.Lgs. n.49/2010 che recepisce la Direttiva 2007/60/CE, sono così definite:

- classe di rischio R4: *rischio molto elevato per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;*
- classe di rischio R3: *rischio elevato per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;*
- classe di rischio R2: *rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;*
- classe di rischio R1: *rischio moderato o nullo per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.*

La determinazione del rischio discende dalla combinazione, in forma matriciale, di parametri di vulnerabilità, danno e pericolosità; l'implementazione della matrice ha consentito di attribuire, ad ogni elemento esposto, una classe di rischio. Sono state definite diverse matrici in funzione della diversa intensità e modalità di evoluzione dei processi di inondazione negli ambiti territoriali considerati in modo da tenere nella giusta considerazione il diverso impatto, in termini di pericolo per la vita umana e danno per le attività antropiche.

Nello specifico per l'area oggetto di studio sono state consultate le Mappe del rischio relative al Reticolo Secondario di Pianura disponibili sul sito <https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/>. L'area in esame ricade interamente in area di pericolosità R3 a rischio ELEVATO (colorazione rossa, Figura 3.1.2).




Figura 3.1.2 - Stralcio della mappa del rischio potenziale del PGRA, in corrispondenza dell'area di studio (con retino rigato nero l'area di progetto, fuori scala).

Al fine di coordinare il PAI ed il PGRA è stata adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, con Deliberazione n.5 del 07/12/2016, la "Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI)"; ai sensi dell'art.57 delle NA della Variante PAI *"gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della Pericolosità, mappe degli elementi esposti a rischio e Mappe del Rischio di alluvione, costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI"*.

L'area in oggetto, come già riportato precedentemente, è interamente inclusa nelle aree a rischio di alluvioni frequenti H-P3 del Reticolo Secondario di Pianura individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Per tali aree la DGR n.1300/2016 prevede che *"si deve garantire l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte"* e *"di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica"*. In particolare, nel caso di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione o mutamento di destinazione d'uso con opere, che non richiedono POC/PUA, *"nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità"*:

- a.1 la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all'altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;

a.2. è da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di autoprotezione;

a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione".

A tal fine, la documentazione è corredata di uno studio idraulico che identifica i presidi per assicurare le condizioni di sicurezza idraulica dell'area e per garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica.

3.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

Il percorso verso la nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti è stato avviato con l'approvazione del documento programmatico contenente gli obiettivi strategici e le scelte generali del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB), approvato con D.G.R. n.643 del 03/05/2021.

Gli obiettivi perseguiti dal nuovo PRRB, in riferimento ai rifiuti speciali, categoria che comprende anche i rifiuti in esame, sono (art.8, comma 2):

- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo di filiere di riuso e di utilizzo di sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

A tal proposito si specifica che le attività che saranno svolte all'interno dell'area di progetto garantiscono il perseguimento degli obiettivi "d", ed "e".

Inoltre, all'art.12 *"il Piano promuove la massimizzazione del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, anche attraverso la diffusione di modalità di progettazione edilizia, finalizzate preventivamente al recupero e al riuso dei materiali in fase di demolizione, promuovendo la conoscenza e la diffusione di buone pratiche in questo settore, e favorisce la creazione di un mercato di inerti riciclati"*.

Il PRRB stabilisce quindi i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.21, comma 1).

A tal fine, nel PRRB sono indicati i fattori escludenti la localizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti derivati dal PTPR (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1338 del 28/01/93), dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dagli strumenti di pianificazione regionali (PRRB, capitoli 12.3 e 12.5 della Relazione generale) (Tabella 3.2.1).

Inoltre, al capitolo 12.4 della stessa Relazione generale, il PRRB definisce i criteri per l'individuazione delle aree adatte al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, specifica che *in via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare nelle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui al D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale*.

Il PRRB approvato *costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione-Autonomie locali* ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. n.152/2006 (art. 7, comma 1) e, a tal proposito, specifica che *le previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR)*

nonché nei piani d'ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili (art.32 comma 2).

Tabella 3.2.1 - Analisi dei fattori escludenti stabiliti dal PRRB.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'area di progetto	Commento
PTPR (articoli che contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti)	art. 10 - sistema forestale e boschivo	L'area di progetto di gestione rifiuti non è interessata dalla presenza di elementi vegetazionali (cartografati nella tavola C3 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	art. 14 - zone di salvaguardia della morfologia costiera	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cfr. anche PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cartografate nella tavola C1 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 21 (comma 2 lettere a - b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico – archeologico	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cartografate nella tavola C1 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 25 - Zone di tutela naturalistica	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cartografate nella tavola C1 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	Art.34 – Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano	L'area di progetto di gestione rifiuti è attraversata in direzione nord-sud da un elemento del reticolo idrografico secondario (Cavo Gaiffa), che in corrispondenza dell'area risulta intubato.	In corrispondenza del tratto del Cavo Gaiffa interno all'area di progetto non sono previste modifiche al corso d'acqua; sono, inoltre, previsti adeguati presidi per la protezione del sistema delle acque superficiali.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'area di progetto	Commento
PTPR (articoli che prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo)	art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali elementi (cartografate nella tavola C.8 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 11 – sistema delle aree agricole	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali sistemi (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	Art. 12 Sistema costiero	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa il sistema costiero.	Nessuna interferenza.
	art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cartografati nella tavola C1 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa specifici elementi di tutela.	Nessuna interferenza.
	art. 21 - (comma 2 lett. c-d) - zone ad elementi di interesse storico – archeologico.	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cartografate nella tavola C1 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone (cartografate nella tavola C1 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	Art. 27 - zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa zone ed elementi con potenziale instabilità.	Nessuna interferenza.
	art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. E di II cat. A1)	L'area di progetto di gestione rifiuti ricade all'interno delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.	L'art. 28 del PTPR vieta unicamente <i>la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a) [...]</i> (comma 1, lettera d). Le attività di messa in riserva e recupero di progetto sono quindi ammesse; sono, inoltre, previsti adeguati presidi per la protezione del sistema delle acque sotterranee e superficiali.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'area di progetto	Commento
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs. 42/04	art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa elementi tutelati dall'art.136.	Nessuna interferenza.
	art. 142 - aree tutelate per legge (in tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente)	L'area di progetto di gestione rifiuti ricade in parte all'interno della fascia di 150 m dal Cavo Gaiffa.	L'art. 142 e, più in generale, il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. non contiene limitazione nei riguardi delle attività di recupero rifiuti. La presenza del vincolo paesaggistico sottopone eventuali interventi di trasformazione dello stato dei luoghi all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica. A tal fine la documentazione presentata è corredata di specifica Relazione paesaggistica per la richiesta di Autorizzazione.
(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat" recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03	Aree SIC	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92	Aree ZPS	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m.i.	Parchi nazionali e regionali	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa aree protette.	Nessuna interferenza.
D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	Aree SIC/ZPS	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar	Zone umide	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'area di progetto	Commento
L.R. 6/2005 e s.m.i., (Aree Protette e Parchi Regionali)	Parchi nazionali e regionali Aree Rete Natura 2000	L'area di progetto di gestione rifiuti non interessa aree protette o siti della Rete Natura 2000.	Nessuna interferenza.
Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc...)	strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti ecc..	L'area di progetto di gestione rifiuti è in parte (lungo il margine settentrionale) interessata dalla fascia di rispetto della ferrovia; lungo il margine meridionale e in parte della porzione occidentale è interessata dalla presenza di un elettrodotto MT interrato.	Le attività di recupero R5 di rifiuti sono esterne alla fascia di rispetto della ferrovia e dell'elettrodotto.
Piano Regionale di Tutela delle Acque	Art. 45 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura	L'area di progetto di gestione rifiuti ricade all'interno delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.	Nelle zone di protezione delle acque sotterranee, settore B, il PTA non specifica particolari limitazioni per le attività in oggetto. Sono, comunque, previsti adeguati presidi per la protezione del sistema delle acque sotterranee e superficiali.
Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Rischio idraulico, alluvionale e idrogeologico	L'area di progetto di gestione rifiuti ricade all'interno del Piano di Bacino del Fiume Po, ma non risulta interessata da fasce di tutela fluviale A o B del PAI. L'area di progetto di gestione rifiuti è inclusa in area di pericolosità P3, alluvioni frequenti del Reticolo Secondario di Pianura del PGRA.	L'area è già classificata come territorio urbano consolidato. Non è sottratto terreno agricolo o vergine al territorio. Sono previsti adeguati presidi idraulici per la gestione delle acque meteoriche.

3.3 PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI (PPGR)

Fatto salvo quanto espresso al capitolo precedente, il PPGR (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.32 del 22/03/2005) è lo strumento di pianificazione e di gestione in materia di rifiuti su scala provinciale. Le finalità del Piano, descritte nell'articolo 1, sono incentrate alla *razionalizzazione del sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e persegue criteri di efficienza, efficacia ed economicità assicurando, nell'ambito territoriale ottimale, una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani*. Le finalità di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso la corretta "gerarchia" dei metodi di gestione, individuata dalla legislazione europea, nazionale e regionale (riduzione - recupero di materia - recupero di energia - smaltimento) sono perseguite dal PPGR tenendo *preminente conto delle esigenze di tutela ambientale del territorio, in un'ottica di massima precauzione e di forme di sviluppo e consumi sostenibili anche mediante un processo condiviso attuato attraverso le più ampie forme di consultazione*.

A tal proposito, si evidenzia che l'intervento in progetto prevede un nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi.

Il PPGR promuove le attività di recupero dei rifiuti speciali; in particolare, specifica che *nella gestione dei rifiuti speciali dovranno essere privilegiate le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti stessi nonché all'introduzione di tecnologie di recupero* (art.15 comma 1) e *fatto salvo il rispetto dei criteri localizzativi deve essere favorita la realizzazione di impianti che consentano di sopperire alle necessità di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei rifiuti speciali prodotti nelle aree più prossime alla localizzazione prescelta* (art.16, comma 1).

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nonostante per questo aspetto il PPGR sia superato dall'entrata in vigore del PRGR, il PPGR specifica che *nessun progetto di ampliamento o di nuovo impianto di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali può essere approvato nelle aree classificate non idonee in base al PTCP* (art.17, comma 1). A tal proposito, si evidenzia, come illustrato nel capitolo dedicato, che le aree per il recupero rifiuti di progetto non sono in contrasto con quanto previsto dal PTCP.

3.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)

La Giunta della Regione dell'Emilia-Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), formato da Relazione generale, Norme tecniche di attuazione, Quadro conoscitivo, Rapporto ambientale contenente la sintesi non tecnica e lo studio di incidenza, Parere motivato di valutazione ambientale strategica (VAS) comprensivo della valutazione di incidenza e Dichiarazione di sintesi (DGR 2314/2016). È opportuno precisare che *con l'approvazione del Piano Aria Integrato Regionale la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. n.155/2010. Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.155/2010 cessa di trovare applicazione [...] l'articolo 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nella parte relativa alle competenze provinciali in ordine ai Piani finalizzati al risanamento atmosferico, per sopravvenuta incompatibilità con il citato decreto legislativo (cfr. articolo 10, comma 1, Legge 10 febbraio 1953, n. 62 e articolo 15 delle preleggi).* Con l'approvazione del PAIR, quindi, cessano di avere effetto i Piani Provinciali di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PAIR, Relazione Generale - paragrafo 3.4).

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. n.155/2010. In particolare, gli obiettivi di Piano sono stati fissati a livello quantitativo analizzando gli scenari di previsione delle emissioni per il periodo di validità del Piano, quantificando la riduzione di emissioni necessaria al rispetto dei valori limite fissati dalla normativa europea (Figura 3.4.1).




Figura 3.4.1 - Rappresentazione della variazione delle emissioni (t/anno) dei principali precursori dell'inquinamento da PM10 necessaria al rispetto del VL giornaliero per PM10 su gran parte del territorio regionale (fonte: PAIR, Relazione generale - paragrafo 10.1).

Il PAIR definisce *le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa* (art.1, comma 1).

Gli obiettivi di Piano sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altre sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per provincia; sono, inoltre, espressi anche in termini di riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010

(NTA, art.12 “obiettivi”). Tra gli strumenti attuativi del PAIR sono presenti *i controlli di cui alla parte V, titoli I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività), II (Impianti termici e civili) e III (Combustibili) del D.Lgs. n.152/2006 (NTA art.9 comma 1 punto f).*

In tema di provvedimenti abilitativi in materia ambientale, inoltre, il PAIR specifica che *le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrate ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni, l'autorizzazione per i rifiuti nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano (art. 10 comma 1). Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n.155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione (art. 10 comma 2).*

Il PAIR introduce l'obiettivo di saldo emissivo zero e per i progetti sottoposti a VIA, in particolare, specifica che *la Via relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi nullo o ridotto al minimo (art. 20, comma 2).* Il Comune di Fontevivo è classificato come “Area di superamento PM10” (cfr. paragrafo 3.2.1.1 del quadro di riferimento ambientale), pertanto in “Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio” del presente SIA sono indicate ed esplicitate tutte *le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte* con il Progetto.

In particolare, le attività di gestione rifiuti sono interessate dalla presenza di sistemi di nebulizzazione per il contenimento delle polveri diffuse, sia in corrispondenza delle aree di messa in riserva, sia in corrispondenza degli impianti per le attività di recupero.

3.5 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC)

La Zonizzazione Acustica del Comune di Fontevivo, realizzata in adeguamento alla Legge Quadro n.447/95 e alla L.R. n.15/2001, è stata Approvata con Delibera C.C. n.30 del 26/07/2017.

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni attuano in base alla Legge n.447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia. La classificazione acustica rappresenta uno strumento che permette di regolamentare l'uso e le trasformazioni del territorio, tenendo conto delle condizioni di clima acustico che devono essere garantite a determinate aree e, viceversa, dell'impatto acustico che gli insediamenti, in particolare quelli a destinazione produttiva, e le infrastrutture possono generare. La zonizzazione che ne deriva suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee (ai sensi del art.1 del DPCM 14/11/1997), tenendo conto delle destinazioni d'uso in essere e delle previsioni urbanistiche.

Le classi acustiche con le relative specifiche ed i valori limite di immissione ed emissione, così come previsti dal DPCM 14/11/1997, sono riportati in Tabella 3.5.1 e in Tabella 3.5.2.

Tabella 3.5.1 - Classi di destinazione d'uso del territorio comunale.

Classe	Denominazione	Descrizione
Classe I	Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali
Classe III	Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
Classe IV	Aree d'intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie
Classe V	Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità d'abitazioni
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d'insediamenti abitativi

Tabella 3.5.2 - Valori limite di immissioni e di emissioni per le diverse classi.

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione (dBA)		Valori limite di immissione (dBA)	
		notturno	diurno	notturno	diurno
I	Aree particolarmente protette	35	45	40	50
II	Aree prevalentemente residenziali	40	50	45	55
III	Aree di tipo misto	45	55	50	60
IV	Aree di intensa attività umana	50	60	55	65
V	Aree prevalentemente industriali	55	65	60	70
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

L'area di progetto è interamente inclusa nella classe acustica V "Aree prevalentemente industriali" i cui limiti assoluti di emissione sono di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni (Figura 3.5.1), risultando pienamente compatibile con la tipologia delle attività previste.

Inoltre, in

LEGENDA




Figura 3.5.2 si riporta lo stralcio della tavola di ZAC relativa alle Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali: l'area di progetto è interamente ricompresa nella fascia di pertinenza acustica A (100 m) della linea ferroviaria Milano-Bologna.

Al fine della verifica della compatibilità acustica degli interventi di progetto con il contesto, la documentazione presentata è corredata di specifico Documento Previsionale di Impatto e Clima Acustico a cui si rimanda per qualsiasi necessità di approfondimento.





Figura 3.5.1 – Stralcio Tav. 3b – Classificazione Acustica.



LEGENDA

—	SEDIME STRADALE		
—	PROGETTO TIBRE		
— — — —	STRADE STATALI DI PROGETTO		
— — — —	STRADE PROVINCIALI DI PROGETTO		
— — — —	STRADE COMUNALI DI PROGETTO		
FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA INFRASTRUTTURALE (INFRASTRUTTURE ESISTENTI)		FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA INFRASTRUTTURALE (INFRASTRUTTURE DI PROGETTO)	
STRADE DI CATEGORIA A		INFRASTRUTTURE DI CATEGORIA A	
—	FASCIA A 100 m	—	FASCIA 250 m
—	FASCIA B 150 m		
STRADE DI CATEGORIA C		INFRASTRUTTURE DI CATEGORIA C	
—	FASCIA A 100 m	—	FASCIA 150 m
—	FASCIA B 50 m		
FERROVIE			
—	FASCIA A 100 m		
—	FASCIA B 150 m		
—	FASCIA LINEA AV 250 m		

Figura 3.5.2 - Stralcio Tav. 4b – Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali.

4. VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

4.1 AREE NATURALI PROTETTE

L'area di progetto e le aree limitrofe non sono interessate dalla presenza di aree naturali protette.

L'area naturale protetta più vicina è rappresentata dal Parco Regionale Fluviale del Taro, comunque collocato a non meno di 2,5 km verso est rispetto all'area di progetto, peraltro oltre l'abitato di Ponte Taro.

In relazione alle tipologie di attività svolte e alla distanza intercorrente con i siti protetti, non si ritengono possibili impatti a carico degli stessi.

4.2 RETE NATURA 2000

Il nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi è situato ampiamente all'esterno dei siti della Rete Natura 2000. Il sito più vicino è la ZSC-ZPS IT4020021 "*Medio Taro*", collocato ad una distanza non inferiore a 2,5 km verso est, peraltro oltre l'abitato di Ponte Taro.

Ai sensi della D.G.R. n.1191/2007 l'ambito d'applicazione della valutazione d'incidenza è costituito da tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono avere un'incidenza significativa su habitat o su specie animali e vegetali d'interesse comunitario. In particolare, la stessa delibera regionale al paragrafo 4.4 Rapporto tra la Valutazione d'Incidenza e la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) specifica che per tutti i progetti soggetti alle procedure di cui alla L.R. n. 9/99 e s.m.i. (VIA) ubicati completamente all'esterno dei siti Natura 2000, l'autorità competente alla loro approvazione deve mostrare, esplicitandolo, di avere svolto la pre-valutazione d'incidenza o la valutazione d'incidenza, nei confronti dei siti limitrofi all'area d'intervento. Occorre inoltre evidenziare che ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 5.1 "Ambito di applicazione", per i *Progetti soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di qualsiasi livello (comunale, provinciale, regionale, interregionale o nazionale), seppure ubicati all'esterno, è sempre obbligatoria la pre-valutazione o la valutazione di incidenza.*

Per quanto riguarda l'ente competente alla Valutazione di incidenza di un progetto o un intervento, la L.R. n.4/2021 ha introdotto alcune modifiche alla D.G.R. n.1191/2007 e al comma 1 dell'art.26 specifica che la Valutazione di Incidenza "*è effettuata dall'Ente gestore del Sito della Rete natura 2000 interessato*", nel caso in esame l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale.

Per quanto riguarda il progetto in esame, non si prevedono effetti negativi nei confronti del Sito ZSC-ZPS in funzione delle caratteristiche dell'intervento di progetto e della distanza dallo stesso, non inferiore a 2,5 km, che peraltro si colloca oltre l'abitato di Ponte Taro.

Occorre infine considerare che è stata valutata la conformità alle Misure Generali di Conservazione, approvate con DGR n.79/2018 e successivamente modificate con DGR n.1147/2018, al Piano di Gestione (PdG) e alle Misure Specifiche di Conservazione (MSC) del Sito ZSC-ZPS.

Per quanto sopra esposto si ritiene che gli interventi valutati nel presente studio non comportino impatti significativi nei confronti di habitat e specie tutelati dal Sito Rete Natura 2000 (Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE) e pertanto non sia necessario effettuare la Valutazione di Incidenza (Fase 2).

Si allegare tuttavia al presente Studio apposito Modulo di prevalutazione di Incidenza, redatto ai sensi della suddetta Delibera (Allegato 3 al presente SIA).

5. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI E ARCHEOLOGICI

5.1 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI

Secondo la definizione del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” all’articolo 2, comma 2, sono individuati come beni culturali *“le cose immobili e mobili che, [...], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”*.

Al comma 3, il medesimo articolo definisce come beni paesaggistici *“gli immobili e le aree [...] costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”*.

L’articolo 142 del già citato Decreto Legislativo definisce come aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico:

[...]

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

[...]

L’area di progetto rientra, in parte, nelle fasce di rispetto di 150 metri di un corso d’acqua sottoposto a tutela, il Cavo Gaiffa (lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del sopra citato D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.), che attraversa l’area stessa in direzione nord-sud. Il comma 2 dello stesso articolo, tuttavia, specifica le casistiche in cui il vincolo paesaggistico comunque non si applica, tra cui le *aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B [...]*.

A tal proposito, il previgente PRG del Comune di Fontevivo (I Variante 2011 approvata con deliberazione C.C. n.32 del 26/10/2011) nell’Allegato 1 alle NTA individua gli “Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione”, tra cui la porzione dell’area di progetto di gestione rifiuti ad ovest del Cavo Gaiffa in quanto risultava individuata come zona territoriale omogenea B (Figura 5.1.1).

L’area di progetto di gestione risulta quindi sottoposta a vincolo paesaggistico limitatamente alla porzione ad est del Cavo Gaiffa; risulta inoltre sottoposto a vincolo paesaggistico il tratto di Cavo Gaiffa a sud dell’area di progetto di gestione rifiuti di cui si prevede il tombinamento per esigenze di carattere idraulico.

La documentazione presentata, pertanto, è corredata di specifica Relazione paesaggistica finalizzata all’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.




Figura 5.1.1 – Estratto dell'Allegato 1 "Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione" alle NTA del previgente PRG 2011 in corrispondenza dell'area di progetto (fuori scala).

5.2 VINCOLI ARCHEOLOGICI

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, sebbene l'area di progetto non rientri in aree sottoposte a vincolo archeologico, essa tuttavia ricade all'interno di un'area classificata dal PSC vigente come "ad alta potenzialità archeologica".

A tal proposito, si evidenzia che il RUE disciplina in modo specifico gli interventi ammessi all'interno dell'area di progetto classificandola come "Sub-ambiti delle attività industriali" e che l'area è stata interessata da attività industriali pregresse con la presenza di una palazzina ad uso ufficio, di un capannone e dei piazzali di pertinenza.

6. VALUTAZIONE SINTETICA DELLA COERENZA DELL'IMPIANTO DI PROGETTO CON I VINCOLI, GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E CON ALTRI PIANI CHE INTERESSANO L'AREA DI INTERVENTO

6.1 SINTESI DELLA VALUTAZIONE

Nel complesso l'attività di progetto persegue diversi obiettivi espressi dalla strumentazione pianificatoria vigente, con particolare riferimento a quelli di riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti e di incremento delle attività di recupero (Tabella 6.1.1).

Tabella 6.1.1 - Valutazione sintetica della coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti (sono riportati unicamente gli elementi direttamente interferenti con l'area di progetto).

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
PTCP	Art.12 bis – Corsi d'acqua meritevoli di tutela, Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Il progetto prevede il tombinamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico.	Si evidenzia che il comma 23, lettera f, dell'art.12, puntualmente richiamato dall'art.12-bis, prevede che <i>nelle aree di cui al presente articolo, [...] sono comunque consentiti: [...] la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse</i> . Si evidenzia inoltre che il progetto prevede specifiche misure di compensazione.
	art. 23 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	L'area di progetto ricade interamente in "Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei". Secondo la carta "Indirizzi per la tutela delle acque" (carta n.6) l'area si colloca in zone con "vulnerabilità a sensibilità attenuata", mentre secondo la carta "Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali" l'area in esame ricade interamente "Zona di protezione del settore B".	Premesso che l'area di progetto è inclusa nel Territorio urbanizzato individuato dal PSC del Comune di Fontevivo, le aree in progetto per la messa in riserva e il recupero dei rifiuti saranno impermeabilizzate. Le acque meteoriche di dilavamento saranno adeguatamente trattate e quindi scaricate in corpo idrico superficiale.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
	<i>art. 28 – Unità di Paesaggio.</i>	L'area di progetto ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 5 "Alta Pianura di Fidenza".	Essendo l'area del nuovo impianto già urbanizzata ed impiegata per scopi produttivi ed essendo previsti interventi edilizi minimi non si segnala la presenza di elementi di contrasto con gli indirizzi generali del presente articolo. Sono comunque previste misure per il corretto inserimento paesaggistico del progetto.
	<i>Art. 29-bis - La rete ecologica della pianura parmense</i>	L'area di progetto di gestione rifiuti è attraversata dal Cavo Gaiffa individuato come Corridoio ecologico secondario della rete ecologica della pianura parmense, sebbene in corrispondenza dell'area stessa risulti intubato. Il progetto prevede il tombinamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico.	Premesso che in corrispondenza dell'area di progetto di gestione rifiuti il corso d'acqua risulta intubato, il PTCP specifica che <i>verrà definita, in accordo con gli enti idraulici preposti, una regolamentazione di dettaglio, ai fini di evitare la copertura o il tombinamento dei canali, [...] fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela della pubblica incolumità e relativamente alla periodicità delle operazioni di sfalcio e spurgo.</i> Il progetto, inoltre, in relazione al nuovo tratto che sarà intubato prevede specifiche misure compensative.
	<i>art. 37 – Rischi ambientali e principali interventi di difesa.</i>	L'area di progetto ricade integralmente all'interno di un'area a rischio ambientale da attività antropiche; si osserva inoltre che il Comune di Fontevivo rientra tra i "Comuni sismici – zona 3".	Sostanzialmente non è prevista la realizzazione di nuove edificazioni, ma unicamente la pavimentazioni delle aree esterne in cui sono previste attività di gestione rifiuti, la realizzazione delle recinzioni e il montaggio dei macchinari che saranno impiegati per le attività di recupero rifiuti.
	<i>ALLEGATO 6 - Zone non idonee per la localizzazione di impianti</i>	Il Piano individua le aree in cui la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti è esclusa.	Le aree in cui sono localizzate le attività di recupero (R5) dei rifiuti gestiti non interessano tali elementi.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
	<i>di trattamento smaltimento rifiuti</i>	Il Piano individua le aree in cui la localizzazione di impianti è sottoposta a particolari condizioni da accertare secondo le discipline definite dagli enti competenti: a. l'area di progetto interessa zone soggette a vincolo paesaggistico; b. lungo il margine meridionale dell'area di progetto e nella sua porzione occidentale è presente un elettrodotto MT interrato; c. l'area di progetto interessa aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di protezione)	a) Si è provveduto alla redazione di specifica Relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica. b) In prossimità dell'elettrodotto MT non sono svolte le attività di recupero R5 di rifiuti o attività che richiedano la permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. c) Si rimanda a quanto riportato in riferimento all'art. 23.
PSC	<i>art 23 – Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale</i>	Il PSC per detti ambiti conferma la destinazione d'uso esistente, demandando al RUE la determinazione dei limiti e delle condizioni di trasformazione edilizia ivi compreso il cambio di destinazione d'uso.	Non si rilevano elementi di incongruità delle attività di recupero rifiuti previste con il presente articolo.
	<i>Art.40 – Infrastrutture per la mobilità</i>	L'area di progetto è interessata dalla fascia di rispetto ferroviaria.	Le aree in cui sono previste le attività di recupero R5 dei rifiuti sono esterne alla fascia di rispetto ferroviaria; è comunque richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I.
	<i>Art. 46 - Elettrodotti, metanodotti e relative fasce di rispetto</i>	L'area di progetto, lungo il suo margine meridionale e nella sua porzione occidentale, è interessata da un elettrodotto MT interrato.	Le linee, e le relative fasce di rispetto, interessano sostanzialmente piazzali in cui la presenza di persone potrà essere solo occasionale e comunque sicuramente inferiore a 4 ore giornaliere; al loro interno non sono previste attività di recupero R5 dei rifiuti. La cabina di trasformazione elettrica indicata ad ovest del capannone è dismessa.
	<i>Art. 55 - Corsi d'acqua meritevoli di tutela, Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</i>	Il progetto prevede il tombinamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico.	Si rimanda a quanto commentato in relazione all'art.12 bis delle NTA del PTCP.
	<i>Art. 59 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</i>	Il PSC richiama esplicitamente l'art.23 delle NTA del PTCP.	Si rimanda a quanto commentato in relazione all'art.23 del PTCP.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
	<i>Art. 62 – Aree sottoposte a vincoli D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.</i>	L'area di progetto è attraversata dal Cavo Gaiffa e dalle relative sponde.	Si è provveduto alla redazione di specifica Relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica.
	<i>Art. 66 – Aree di potenzialità archeologica</i>	L'area di progetto, sebbene già edificata, è individuata dalla "Carta dei siti noti di interesse archeologico e dell'impatto archeologico" del PSC del Comune di Fontevivo con "Grado di impatto archeologico alto", sebbene in sua corrispondenza non siano segnalati rinvenimenti.	Si evidenzia che il RUE disciplina in modo specifico gli interventi ammessi all'interno dell'area di progetto classificandola come "Sub-ambiti delle attività industriali" e che l'area è stata interessata da attività industriali pregresse con la presenza di una palazzina uffici, di un capannone e dei piazzali di pertinenza.
	<i>Art. 72 – Elementi della rete ecologica comunale e Art. 73 – Elementi lineari della rete ecologica comunale</i>	<p>L'area di progetto di gestione rifiuti è attraversata dal Cavo Gaiffa individuato come elemento lineare della rete ecologica comunale, sebbene in corrispondenza dell'area stessa risulti intubato.</p> <p>Il progetto prevede il tombinamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico.</p>	<p>Considerando che il tratto in questione del Cavo Gaiffa interno all'area di progetto di gestione rifiuti risulta essere intubato e che l'intera area è individuata dal PSC come "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale" e già attualmente occupata da un insediamento produttivo non attivo e dai relativi piazzali, si ritiene che le specifiche prescrizioni normative per gli elementi della rete ecologica non siano applicabili.</p> <p>Per quanto riguarda il previsto tombinamento del tratto di Cavo Gaiffa, l'art.72 specifica che <i>la pianificazione comunale promuove il miglioramento funzionale della rete ecologica: [...] vietando, lungo il reticolo idrografico secondario, qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d'acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire la connettività ecologica.</i> A tal proposito, si evidenzia che il progetto prevede specifiche misure di compensazione.</p>


Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
RUE	<i>Art.180 – Sub ambiti attività delle industriali (SAI)</i>	Tra gli usi ammessi all'interno dell'area di progetto, interna al territorio urbanizzato, vi è UP1 (attività manifatturiere industriali).	Sebbene l'intervento di progetto non paia essere in contrasto con la destinazione prevista, al fine di esplicitarne univocamente la compatibilità la presente procedura costituisce anche Variante allo strumento urbanistico (come meglio illustrato nell'Allegato 1 al presente SIA).
	<i>Art.205 – Ferrovie e relativa fascia di rispetto</i>	L'area di progetto è interessata dalla fascia di rispetto ferroviaria.	Le aree in cui sono previste le attività di recupero R5 dei rifiuti sono esterne alla fascia di rispetto ferroviaria; è comunque richiesta specifica autorizzazione in deroga a R.F.I.
	<i>Art. 214 – Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>	L'area di progetto, lungo il suo margine meridionale e nella sua porzione occidentale, è interessata da un elettrodotto MT interrato.	Le linee, e le relative fasce di rispetto, interessano sostanzialmente piazzali in cui la presenza di persone potrà essere solo occasionale e comunque sicuramente inferiore a 4 ore giornaliere; al loro interno non sono previste attività di recupero R5. La cabina di trasformazione elettrica indicata ad ovest del capannone è dismessa.
	<i>Art. 230 – Elementi della rete ecologica esistenti e di progetto</i>	L'area di progetto di gestione rifiuti è attraversata dal Cavo Gaiffa individuato come elemento lineare della rete ecologica comunale, sebbene in corrispondenza dell'area stessa risulti intubato. Il progetto prevede il tombinamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico.	Si rimanda a quanto commentato in relazione agli artt.72 e 73 del PSC.
	<i>Art. 265 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</i>	Il progetto prevede il tombinamento del tratto del Cavo Gaiffa compreso tra l'area di progetto (a nord) e Strada Torchio (a sud) per esigenze di carattere idraulico.	Si rimanda a quanto commentato in relazione all'art.12 bis delle NTA del PTC.
	<i>Art.269 – Aree sottoposte a vincoli D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.</i>	L'area di progetto è attraversata dal Cavo Gaiffa e dalle relative sponde.	Si è provveduto alla redazione di specifica Relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
PGRA	<i>Mappa della pericolosità relativa al Reticolo Secondario di Pianura</i>	L'area di progetto ricade in area di pericolosità H - P3, alluvioni frequenti.	Si è provveduto alla redazione di uno studio idraulico finalizzato a rilevare eventuali criticità presenti sul sistema idrografico secondario e a definire gli eventuali accorgimenti da assumere per ridurre le problematiche idrauliche eventualmente riconosciute e per garantire l'invarianza idraulica dell'area.
	<i>Mappa del rischio potenziale relativa al Reticolo Secondario di Pianura</i>	L'area di progetto ricade in area a rischio elevato R3.	
PRRB	<i>Art.8 – Obiettivi</i>	Il PRRB assume diversi obiettivi volti alla riduzione dei quantitativi e della pericolosità dei rifiuti speciali e urbani e all'aumento dei quantitativi di rifiuti recuperati.	L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in progetto concorre al raggiungimento di diversi obiettivi del PRRB per i rifiuti speciali.
	<i>Art. 21 – Criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (capitolo 12.3 e 12.5 della Relazione generale)</i>	Il PRRB stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.	L'area in cui sono svolte le attività di recupero rifiuti non pericolosi R5 in progetto non interessa elementi escludenti la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.
	<i>Art. 21 – Criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (capitolo 12.4 della Relazione generale)</i>	Il PRRB stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	L'area di progetto è inclusa dallo strumento urbanistico comunale in "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale", in piena coerenza con le indicazioni del PRRB.
PPGR	<i>Art. 15 e Art. 16</i>	Il PPGR specifica che <i>nella gestione dei rifiuti speciali dovranno essere privilegiate le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti stessi nonché all'introduzione di tecnologie di recupero e fatto salvo il rispetto dei criteri localizzativi deve essere favorita la realizzazione di impianti che consentano di sopperire alle necessità di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei rifiuti speciali prodotti nelle aree più prossime alla localizzazione prescelta.</i>	L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in progetto concorre al raggiungimento degli obiettivi del PPGR.
	<i>Art. 17 – Localizzazione degli impianti di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi</i>	Il PPGR stabilisce che <i>nessun progetto di ampliamento o di nuovo impianto di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali può essere approvato nelle aree classificate non idonee in base al PTCP.</i>	L'area in cui sono previste le attività di recupero rifiuti non pericolosi in progetto R5 è coerente con quanto previsto dal PTCP vigente.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
PAIR	Art. 10 – Provvedimenti abilitativi in materia ambientale	Il Piano Aria Integrato Regionale stabilisce che le autorizzazioni in materia ambientale non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni di Piano. Vengono, inoltre, definite prescrizioni per le attività che emettono polveri diffuse.	In “Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio” sono descritte e dettagliate le misure per il contenimento delle emissioni indotte, prevedendo, tra l'altro, sistemi di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri sia nelle aree di messa in riserva, sia in corrispondenza degli impianti di recupero. Si evidenzia, inoltre, che l'area è interessata da un'attività produttiva oggi non attiva di produzione di prefabbricati in cemento; le emissioni in atmosfera generate dal presente progetto, pertanto, non sono completamente addizionali rispetto allo stato di diritto.
	Art. 20 – Saldo zero	Il PAIR indica che le procedure di VIA relative a progetti ubicati in aree di superamento si possono concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.	
ZAC	Tav. 3b – Classificazione Acustica	L'area di progetto è individuata in Classe V “Aree prevalentemente industriali”.	Le attività in progetto sono coerenti con la classe di zonizzazione acustica vigente; in ogni caso si è provveduto alla redazione di specifico Documento Previsionale di Impatto e Clima Acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.
VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA	Aree naturali protette	L'area di progetto, localizzata all'interno del territorio urbanizzato in un'area produttiva esistente, è ampiamente esterna ad aree naturali protette; la più vicina è rappresentata dal Parco Regionale Fluviale del Taro, che dista non meno di 2,5 km in direzione est.	In relazione alle tipologie di attività svolte e alla distanza intercorrente con i siti protetti, non si ritengono possibili impatti a carico degli stessi.
	Rete Natura 2000	L'area di progetto, localizzata all'interno del territorio urbanizzato in un'area produttiva esistente, è ampiamente esterna a Siti della Rete Natura 2000; il più vicino è rappresentato dal ZSC-ZPS IT4020021 “Medio Taro”, che dista non meno di 2,5 km in direzione est.	In relazione alle tipologie di attività svolte e alla distanza intercorrente con i siti Natura 2000, non si ritengono possibili impatti a carico degli habitat e delle specie protette. Si provvede comunque alla predisposizione di specifico Modulo di prevalutazione di incidenza (Allegato 3 al presente SIA).

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'impianto in progetto
VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI	<i>D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137".</i>	L'area di progetto interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico (150 m dai corsi d'acqua pubblici relativi al Cavo Gaiffa).	Si è provveduto alla redazione di specifica Relazione paesaggistica ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica.

Tavole fuori testo



PROPONENTE: Scaramuzza Fabrizio S.r.l.

UBICAZIONE: Comune di Fontevivo

Legenda
Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

- Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art. 12)
- Zone di deflusso di piena (art. 13)
 - Ambito A1 - Alveo
 - Ambito A2
- Limiti di progetto (art. 12)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 13 bis)
- Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
- Corsi d'acqua meritevoli di tutela
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

- Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale
- Zone di tutela naturalistica
- Dossi
- Calanchi meritevoli di tutela
- parchi regionali con P.T.P. approvato

Zone ed elementi di specifico interesse storico, archeologico e testimoniale


- Aree di accertata consistenza archeologica
- Zone di tutela della struttura centuriata
- Elementi della centuriazione
- Bonifiche storiche

Area di progetto

2.1.1
TAVOLA: Tavola C1 del PTCP (rieditata)

SCALA: 1:25.000

CODIFICA		1946-SIA-QRF-01/23			
04					
03					
02					
01	Gennaio 2023	D. Gerevini	B. Rebecchi	G. Neri	
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	



PROPONENTE **Scaramuzza Fabrizio S.r.l.**

UBICAZIONE **Comune di Fontevivo**

Legenda

- Località con presenza di sfioratori di piena
- Località con rete fognaria depurata a livello privato con A.E. <50
- Località con rete dotata di sfioratore
- Scarico produttivo e/o meteorico di dilavamento
- Depuratore
- Località con depuratore e con scaricatore di piena
- Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato
- Località con depuratore e con presenza di rete fognaria non collettata ma trattata a livello privato e con scaricatori di piena

CARTA DEGLI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE ACQUE

- Arece di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A

Classi di vulnerabilità

- poco vulnerabile
- vulnerabilità a sensibilità attenuata
- vulnerabilità a sensibilità elevata

Bacini idrografici

- Area di rilevante interesse scientifico, naturalistico e ambientale (D.G.R. 2006/167)
- Rete idrografica

Area di progetto

2.1.2

Tav 6D - Indirizzi e individuazione degli impianti


TAVOLA:

SCALA: 1:25.000

CODIFICA	1946-SIA-QRP-01/23
----------	--------------------

04					
03					
02					
01	Gennaio 2023	D. Gerevini	B. Rebecchi	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	

AMBITER S.r.l.
Società di Ingegneria ambientale
Via Nicolodi, 5/A 43126 Parma
tel. 0521-942630 fax 0521-942438 www.ambiter.it
info@ambiter.it



PROPONENTE Scaramuzza Fabrizio S.r.l.

UBICAZIONE Comune di Fontevivo

Legenda


- Pozzi ad uso acquedottistico
- Isocrone 60 giorni - zona di rispetto ristretta
- Isocrone 180 giorni - zona di rispetto allargata
- Zona di rispetto allargata geometrizzata dal PSC del Comune di Parma
- Zona di rispetto 200 m
- Fontanile attivo
- Fontanile parzialmente attivo
- Fontanile inattivo
- Zone di rispetto fontanili 200 m
- Zone di tutela allargata dei fontanili
- Zone di tutela assoluta dei fontanili
- Zona di protezione settore A
- Zona di protezione settore B
- Zona di protezione settore C
- Zona di protezione settore D
- Area di riserva idrica
- Area di progetto

TAVOLA: 2.1.3
Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali

SCALA: 1:50.000

CODIFICA	1946-SIA-QRP-01/23				
04					
03					
02					
01	Gennaio 2023	D. Gerevini	B. Rebecchi	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	

AMBITER S.r.l.
Società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma
tel. 0521-942630 fax 0521-942438 www.ambiter.it
info@ambiter.it



PROPONENTE Scaramuzza Fabrizio S.r.l.

UBICAZIONE Comune di Fontevivo

LEGENDA

● ● ● Confine comunale

TERRITORIO URBANIZZATO

▭ Perimetro del territorio urbanizzato (art. 15)

▨ Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale (art. 23)

DOTAZIONI TERRITORIALI

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

— Viabilità comunale (art. 40)

— Viabilità comunale di progetto (art. 40)

— Fascia di rispetto stradale (art. 40)

— Viabilità statale di progetto (art. 40)

— Ferrovie (art. 40)

— Fascia di rispetto ferroviaria (art. 40)

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO

— Elementi lineari della rete ecologica esistente (art. 73)


▭ Area di progetto

TAVOLA: 2.2.2 PSC2
Progetto del territorio comunale

SCALA: 1:10.000

CODIFICA		1946-SIA-QRP-01/23				
04						
03						
02						
01	Gennaio 2023	D. Gerevini	B. Rebecchi	G. Neri	Emissione	
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	

AMBITER S.r.l.
Società di Ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5/A 43126 Parma
tel. 0521-942630 fax 0521-942438 www.ambiter.it
info@ambiter.it



PROPONENTE

Scaramuzza Fabrizio S.r.l.

UBICAZIONE

Comune di Fontevivo

LEGENDA

●●●●●

Confine comunale

■

Territorio urbanizzato

■

Territorio urbanizzabile

—

Viabilità esistente (art. 40)

- - -

Viabilità di progetto (art. 40)

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

■

Zona di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 55)

—

Corsi d'acqua meritevoli di tutela (art. 55)

●●●●●

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m) (art. 62)

■

Zona di protezione settore B (art. 59)

FASCE DI RISPETTO

- - -

Fascia di rispetto ferroviario (DPR 753/80, art.49) (art. 40)

- - -

Fascia di rispetto stradale ed autostradale (DL 285/92 e s.m.) (art. 40)

- - -

Elettrodotto/Fascia di rispetto elettrodotto (art. 46)

■

Area di progetto

TAVOLA:

2.2.3 PSC3 Carta delle tutele ambientali,
storico culturali e dei vincoli sovraordinati

SCALA:

1:10.000

CODIFICA

1946-SIA-QRP-01/23

04					
03					
02					
01	Gennaio 2023	D. Gerevini	B. Rebecchi	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	


AMBITER S.r.l.

Società di Ingegneria ambientale

via Nicolodi, 5/A 43126 Parma

tel. 0521-942630 fax 0521-942438 www.ambiter.it

info@ambiter.it



PROPONENTE

Scaramuzza Fabrizio S.r.l.

UBICAZIONE

Comune di Fontevivo

Legenda

Confine comunale

Centro storico

Territorio urbano consolidato (art. 159)

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150 m) (D.Lgs 42/2004 e s.m.i., art. 142) (art. 269)

AMBITI PER ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

Sub-ambiti delle attività industriali (art. 181)

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Viabilità (art. 201)

Fascia di rispetto stradale (art. 209)

Ferrovie (art. 206)

Fascia di rispetto ferroviaria (art. 206)

DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI

Elementi lineari della rete ecologica esistenti (art. 230)

PRINCIPALI TUTELE DA PSC

Corsi d'acqua meritevoli di tutela (art. 265)

Area di progetto

TAVOLA:

2.2.4 RUE 13
Castelguelfo

SCALA:

1:2.000

CODIFICA		1 9 4 6 S I A Q R P 0 1 2 3				
04						
03						
02						
01	Gennaio 2023	D. Gerevini	B. Rebecchi	G. Neri	Emissione	
REV.	DATA	REDAZIONE		APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	